

Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2019, n. 23-351

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di TAVIGLIANO (BI).

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Tavigliano (BI), con propria nota, acquisita agli atti con il prot. n. 889/2019 del 23.01.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.12.2018, allegando la seguente documentazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.12.2018 ad oggetto “Proposta di individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano del Comune di Tavigliano, ai sensi della L.R. 2 del 26/01/2009 e smi. Adozione elaborati progettuali ”;

- *Relazione illustrativa, con allegate:*
 - *Tav. 1 Inquadramento su ortofoto (scala1:10.000)*
 - *Tav. 2 Territori comunali (scala1:10.000)*
 - *Tav. 3 Vincoli ambientali (scala1:10.000)*
 - *Tav. 4 Aspetti geomorfologici e valanghivi (scala1:10.000)*
 - *Tav. 5 Carta forestale (scala1:10.000)*
 - *Tav. 6 Area sciabile, piste da sci e infrastrutture (scala1:5.000)*
- *Classificazione acustica, composta da una Relazione Descrittiva e n. 4 Tavole grafiche;*

dalla summenzionata relazione illustrativa si evince:

il comune di Tavigliano è parte dell'Unione Montana del Biellese Orientale, composta dai Comuni di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Crevacuore, Curino, Lessona, Mosso, Pettinengo, Piatto, Portula, Pray, Soprana, Sostegno, Strona, Trivero, Valdengo, Tavigliano, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese:

Tavigliano, unitamente ai territori dei Comuni di Callabiana, Mosso, Piatto, Vallanzengo e Veglio, è parte del Comprensorio sciistico di Biemonte, ubicato nel settore nord orientale della Provincia di Biella;

l'area sciabile si sviluppa lungo la dorsale montuosa che con direzione Est-Ovest va dalla Rocca d'Argimonia alla Cima del Bonom e costituisce lo spartiacque tra il bacino del torrente Sessera, a Nord, e i bacini del torrente Strona e torrente Cervo a Sud.

L'estensione complessiva dell'area sciabile è di 2,7 km² circa, mentre, dal punto di vista altimetrico, si passa dai 1050 m dell'Alpe Baraccone, ai 1630 m del M. Marca.

La stazione è raggiungibile dalla Valle Cervo e da Trivero attraverso la strada provinciale Panoramica Zegna.

All'interno dell'area sciabile insistono le varie zone legate alla pratica degli sport invernali, in particolare, la stazione sciistica è costituita da oltre 10 km di piste da discesa e da ca. 20 km di piste di fondo.

Nell'area sciabile, costituita da piste da sci e infrastrutture, sono state distinte:

1. ASa - area sciabile già attrezzata, all'interno della quale sono individuate:

- piste di discesa
- percorsi di trasferimento
- piste di fondo
- impianti di risalita;

2. AB - aree previste per bacini idrici di derivazioni idriche per innevamento. Sono stati ipotizzati due settori dove ubicare dei bacini o serbatoi per lo stoccaggio idrico ad uso innevamento programmato: il primo nella zona prossima al piazzale di parcheggio di Bielmonte, dove sono previste vasche interrato, il secondo in località Alpe Moncerchio, dove si prevede la realizzazione di un laghetto;

e' inoltre previsto un tracciato per il bob estivo, che da M.Marca scende a Bielmonte.

Il Comune di Tavigliano è dotato di un PRG adeguato al P.A.I., approvato dalla Regione con D.G.R. n. 12-11922 del 18/03/2004, successivamente modificato ed integrato da Varianti parziali.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore, espresso il 20.06.2019, dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Tavigliano (BI), fermo restando le seguenti osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni:

- di prendere atto che l'individuazione dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato e i luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. A tal proposito si evidenzia che la presente individuazione risulta in parte ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola". Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA. Gli interventi di nuova realizzazione

dovranno essere conformi alle specifiche prescrizioni indicate dal D.M. sopra specificate, nonché alle disposizioni indicate nell'art. 13 comma 12, delle NdA del citato Ppr;

- osservare, per la fruizione in sicurezza, al fine di individuare anche eventuali peculiari situazioni di pericolo non cartografate o di dimensioni non cartografabili e quindi la loro gestione, gli obblighi previsti dalla L.R. 02/2009 e s.m.i., in particolare l'Art.18 (Obblighi del Gestore) e l'Art. 19 (Obblighi del direttore di pista), nonché l'adeguata segnalazione dell'Art.30 (Sci fuoripista) all'imbocco dei percorsi di trasferimento (lett. e) percorsi fuori pista (lett.f); per i percorsi ed aree fuoripista potranno essere eventualmente definite delle procedure di sicurezza con l'attivazione da parte del Sindaco della collaborazione dei soggetti gestori delle piste e/o attraverso il coinvolgimento di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe. Tali procedure potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente a quello ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghiva di particolare criticità o di emergenza.

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09";

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l'individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Tavigliano (BI) con D.C.C. n. 23 del 13.12.2018, fatte salve le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con verbale del 20.06.2019;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva:

- *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.12.2018 ad oggetto "Proposta di individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano del Comune di Tavigliano, ai sensi della L.R.2 del 26/01/2009 e smi.. Adozione elaborati progettuali ";*

- *Relazione illustrativa, con allegate:*

- *Tav. 1 Inquadramento su ortofoto (scala1:10.000)*
- *Tav. 2 Territori comunali (scala1:10.000)*
- *Tav. 3 Vincoli ambientali (scala1:10.000)*
- *Tav. 4 Aspetti geomorfologici e valanghivi (scala1:10.000)*
- *Tav. 5 Carta forestale (scala1:10.000)*
- *Tav. 6 Area sciabile, piste da sci e infrastrutture (scala1:5.000)*

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)